

CONTE&CERVICOMMERCIALISTIASSOCIATI

PARTNER NELLA CRESCITA DELL'IMPRESA



Dott. Mario Conte
Ragioniere Commercialista
Revisore Legale

Dott. Dario Cervi
Ragioniere Commercialista
Revisore Legale

Dott. Giovanni Orso
Dottore Commercialista
Revisore Legale

Rag. Pierluigi Martin
Consulente Aziendale

Dott.ssa Sara Martinazzo
Dottore Commercialista

Dott. Graziano Fedato
Esperto Contabile
Revisore Legale

Dott.ssa Marta De Zen
Dottore Commercialista

Dott.ssa Paola Ongarato
Dottore Commercialista
Revisore Legale

Circolare n. 23 / 2021

Castelfranco Veneto, 06 ottobre 2021

Spett.li

CLIENTI

ESTEROMETRO: ABOLIZIONE DAL 2022

La comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere (o "esterometro") riguarda i dati riferiti alle cessioni di beni e prestazioni di servizi **effettuate e ricevute** nei confronti di **sogetti non stabiliti** nel territorio dello Stato, che non siano state documentate mediante bolletta doganale o fattura elettronica via SdI.

La Legge di bilancio 2021 (L.178/2020) ha previsto una **revisione** della **comunicazione** dei dati delle operazioni transfrontaliere (o "esterometro"), a decorrere dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022.

Più precisamente, **dal 2022**, si richiede che la comunicazione delle operazioni transfrontaliere sia effettuata, **in via obbligatoria**, avvalendosi del **Sistema di Interscambio** (SdI).

Come comunicare i dati delle operazioni con l'estero

La comunicazione dei dati delle operazioni con l'estero dovrà essere effettuata adottando il **formato XML** attualmente utilizzato per l'invio delle e-fatture. Ciò significa che:

• Per le fatture attive relative alle operazioni effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia



si dovrà emettere una fattura elettronica di tipo

TD01

• Per le fatture passive ricevute in modalità analogica dai fornitori esteri



il cliente italiano dovrà generare un documento elettronico di tipo

TD17 - TD18 - TD19

da trasmettere al Sistema di Interscambio.

comunicare i dati.png

CONTE&CERVICOMMERCIALISTIASSOCIATI

PARTNER NELLA CRESCITA DELL'IMPRESA

L'intento è quello di consentire all'Agenzia delle Entrate una puntuale e tempestiva elaborazione delle bozze dei registri IVA, nonché delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione annuale "precompilata".

Per le operazioni effettuate **nel 2021**, la comunicazione resta dovuta, su base trimestrale, secondo le modalità già previste in precedenza.

I "NUOVI" TERMINI PER L'INVIO

La novità più sensibile, per le operazioni effettuate dal 2022, riguarda dunque i **termini** per trasmettere all'Amministrazione finanziaria i dati delle operazioni con l'estero.

Infatti, la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato "è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi".

La trasmissione telematica dei dati relativi alle **operazioni attive**, da effettuare utilizzando il formato XML della fattura elettronica, dovrà essere effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi, vale a dire **entro 12 giorni dall'effettuazione della cessione o prestazione** (come richiesto dall'art. 21 comma 4 del DPR 633/72) o entro il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni (ad esempio, giorno 15 del mese successivo in caso di fatturazione differita).

La trasmissione telematica dei dati relativi alle **operazioni passive** dovrà essere invece effettuata **entro il quindicesimo giorno del mese successivo** a quello del ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione stessa.

In particolare, nell'ipotesi di acquisto di beni o servizi da soggetto estero occorre infatti operare una distinzione in relazione alla circostanza che il cedente/prestatore sia stabilito nell'**Unione europea** o in uno **Stato extra Ue**.

- ➔ Nel primo caso (acquisto di beni o servizi da soggetto Ue) operano infatti le disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del DL 331/93: l'annotazione del documento integrato deve avvenire (e quindi trasmesso allo SDI) entro il giorno 15 del mese successivo a quello di **ricezione della fattura** emessa dal fornitore estero;
- ➔ Nel secondo caso (acquisto di servizi da soggetto extra Ue) operano le disposizioni dall'art. 17 comma 2 del DPR 633/72: l'autofattura dovrà essere emessa (e quindi trasmessa allo SDI) in relazione al **momento di effettuazione** dell'operazione individuato in base all'art. 6 del Dpr 633/72. Quest'ultimo articolo prevede che *"le prestazioni di servizi di cui all'articolo 7-ter, rese da un soggetto passivo non stabilito nel territorio dello Stato a un soggetto passivo ivi stabilito, e le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies, rese da un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato ad un soggetto passivo che non è ivi stabilito, si considerano effettuate nel momento in cui sono ultimate ovvero, se di carattere periodico o continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi. Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nel primo periodo è pagato in tutto o in parte il corrispettivo, la prestazione di servizi si intende effettuata, limitatamente all'importo pagato, alla data del pagamento. Le stesse prestazioni, se effettuate in modo continuativo nell'arco di un periodo*

CONTE&CERVICOMMERCIALISTIASSOCIATI

PARTNERNELLACRESCITADELL'IMPRESA

superiore a un anno e se non comportano pagamenti anche parziali nel medesimo periodo, si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare fino all'ultimazione delle prestazioni medesime."

REVERSE CHARGE "ELETTRONICO"

Tali novità impongono agli operatori una modifica dei sistemi contabili attualmente in uso nonché una verifica delle procedure gestionali interne, soprattutto per le operazioni passive, richiedenti l'integrazione della fattura ricevuta o l'emissione di autofattura.

In particolare, per quanto concerne gli acquisti che richiedono l'applicazione del meccanismo del c.d. reverse charge "esterno", il soggetto passivo ha, infatti, la possibilità di generare un **documento elettronico** contraddistinto da una delle nuove codifiche "TipoDocumento", vale a dire:

-**TD17**, per l'integrazione o autofattura in caso di acquisto di servizi dall'estero (sia UE che extraUE);

-**TD18**, per l'acquisto di beni intracomunitari;

-**TD19**, per l'integrazione o autofattura in caso di acquisto di beni da soggetti non residenti ex art. 17 comma 2 del DPR 633/72.



Per ogni ulteriore approfondimento, si segnala che l'Agenzia delle Entrate ha predisposto una "Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell'esterometro".

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali Saluti

Conte&Cervi Commercialisti Associati